DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITI CONCESSI DALL'ITALIA, A TITOLO DI AIUTO, A PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 1

I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo a piu' basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo a norma delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere annullati. Possono formare oggetto di annullamento, totale o parziale, per ogni singolo Paese, le rate in conto capitale e in conto interessi, relative a crediti di aiuto per i quali sia stata gia' effettuata almeno una erogazione al 31 dicembre 1989. Il Ministero degli affari esteri, previa delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo che stabilisce le modalita' e i criteri dell'annullamento e dell'eventuale completamento degli interventi finanziati con crediti d'aiuto, e' autorizzato a provvedere alla stipula degli accordi bilaterali con i singoli Paesi che richiedono i benefici previsti dalla presente legge.

Versione in vigore dal 6 aprile 1991, non più in vigore dal 29 luglio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 28 marzo 1991, n. 106
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-crediti-concessi-dall-italia-a-titolo-di/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it